



Prot. n° 9909/p/cv

Roma, 9 ottobre 2020

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 742

Oggetto: **Regolamento Fondo Prepensionamento - Prestazione per favorire l'accesso al pensionamento**

Facendo seguito alla comunicazione CNCE n. 737 del 22 settembre u.s., con specifico riferimento al testo riguardante il Regolamento Fondo Prepensionamenti e agli ulteriori approfondimenti fatti, anche su indicazione delle parti sociali stesse, si comunica quanto segue.

Il Fondo Nazionale "Prepensionamenti" è istituito presso la CNCE e alimentato dal contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,20 % della massa salari denunciata, previsto dai contratti collettivi di settore.

Le relative risorse sono rivolte a quei lavoratori *(esclusivamente inquadrati con la qualifica di operai)* che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi spettante, entro i limiti temporali fissati dal Regolamento.

Il contributo dello 0,20% fissato a partire dal **1° ottobre 2018 ha sostituito il precedente contributo dello 0,10%** finalizzato al Fondo lavori usuranti (lo 0,05% dal 1° ottobre 2010 e successivamente lo 0,10% dal 1 ottobre 2012 fino al 30 settembre 2018).

Entro il 31 dicembre 2020 le Casse Edili/Edilcasse dovranno versare le risorse afferenti allo 0,20% accantonato dal 1° ottobre 2018 alla CNCE, che provvederà a destinarle all'apposito fondo dedicato (nazionale).

Le somme accantonate presso le Casse Edili/Edilcasse **sino al 30 settembre 2018** (ex Fondo lavori usuranti), saranno interamente *destinate al* Fondo prepensionamenti Territoriale *nella fase di avvio e, sino ad esaurimento delle risorse, per finanziare le domande di prepensionamento di ogni singolo territorio. Il Fondo Territoriale inizierà, infatti, a erogare le prestazioni dal 1° gennaio 2021 per le richieste ricevute dai lavoratori a partire dal 1° ottobre 2020 e, sentite le parti sociali, sino al 15 dicembre 2020, data di avvio della effettuazione delle graduatorie territoriali.*

Il Fondo Prepensionamenti Nazionale, utilizzando le somme versate **trimestralmente** dalle Casse (a partire dal primo versamento che le Casse Edili/Edilcasse effettueranno entro il 31 dicembre 2020), **inizierà ad erogare le prestazioni dal 1° aprile 2021, per tutte le richieste provenienti dalle Casse Edili/Edilcasse che hanno esaurito i fondi territoriali o i cui residui non siano sufficienti a finanziare anche una sola ulteriore domanda di prepensionamento e che, comunque, abbiano correttamente adempiuto all'inoltro della rendicontazione alla CNCE di ogni erogazione effettuata.**

Di seguito alcune schede tecniche di sintesi di funzionamento del Fondo.

Riservandoci di inviare ulteriori approfondimenti nel proseguo, si inviano cordiali saluti.

Il Vicepresidente
Antonio Di Franco



Il Presidente
Carlo Trestini



Regolamento Fondo Nazionale Prepensionamenti

Prestazione per favorire l'accesso al pensionamento

SCHEDE TECNICHE DI APPROFONDIMENTO

NORMA GENERALE	<i>Le prestazioni di cui al Regolamento Fondo Prepensionamenti sono riconosciute dalla Casse Edili/Edilcasse per agevolare alla pensione i lavoratori, ma non per garantirne il raggiungimento. Pertanto, qualora a fronte di modifiche normative o a causa di documentazione incompleta e/o errata, il lavoratore non possa accedere alla prestazione nei tempi previsti, il Fondo e/o le Casse Edili/Edilcasse non potranno garantire il riconoscimento automatico della prestazione.</i>
1) BENEFICIO SPETTANTE	Laddove sussistano i requisiti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative: 1) 12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali 2) 24 mesi di contribuzione volontaria, nell'ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico; 3) 18 mesi di integrazione al reddito, nell'ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Prestazione contributiva	La prestazione contributiva (di cui ai punti 1 e 2) sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti di legge e previa richiesta, abbiano ottenuto l'autorizzazione dell'Inps alla prosecuzione volontaria della contribuzione. L'importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda) e sarà versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall'Inps. Al lavoratore verrà anticipata la successiva rata solo alla consegna in Cassa Edile/Edilcassa del bollettino che testimonia l'avvenuto pagamento della rata precedente. La prestazione di integrazione al reddito (di cui al punto 1 e 3) è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.
Prestazione integr. reddito	2) A CHI E' RIVOLTO L'INCENTIVO: <i>A tutti i lavoratori operai che con 2100 ore di montante contributivo APE negli ultimi 24 mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro al netto dei periodi cassa integrazione, si trovino</i>

sulla base dei criteri individuati negli allegati al Regolamento e accantonerà le somme destinate ai lavoratori beneficiari presso le singole Casse entro:

1° gennaio; 1° aprile; 1° luglio; 1° ottobre di ogni anno, per tutte le domande pervenute sino al giorno 15 del mese precedente.

Le richieste non rientranti nella graduatoria avranno priorità nel trimestre successivo.

Finestre

6) EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE FONDO NAZIONALE Condizioni Modalità di erogazione	La Cassa Edile/Edilcassa, presso la quale sono state accantonate le somme da parte del Fondo Nazionale, erogherà al lavoratore, <i>al termine del periodo Naspi e previa presentazione della relativa autocertificazione ((fac simile Autocertificazione all. 4)</i> e del modello C2, la dovuta prestazione economica, esclusivamente mediante bonifico bancario da effettuarsi sul c/c intestato al lavoratore e appositamente indicato nel modulo richiesta attraverso l'iban oltre alla Banca e alla Filiale. 1) La prestazione di sostegno al reddito verrà erogata mensilmente entro la fine del singolo mese di competenza 2) La prestazione contributiva sarà versato al lavoratore in anticipo per il primo trimestre per pagare il relativo bollettino rilasciato dall'Inps. Le successive rate saranno erogate solo alla consegna alla Cassa Edile/Edilcassa del bollettino che testimonia l'avvenuto pagamento della rata precedente. Trimestralmente il lavoratore dovrà presentare apposita autocertificazione con la quale attesti il mantenimento delle condizioni attestate dal Modello C2 (disoccupazione) ((fac simile Autocertificazione all. 4)
7) PROCEDURA FONDO TERRITORIAL E:	1) Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda (cfr par 4 – <i>Presentazione della Domanda</i>) alla Cassa Edile/Edilcassa dove risulta iscritto alla fine del rapporto di lavoro La CE/EC interroga la Banca Dati Ape per conoscere quale è la Cassa competente presso la quale risultano più contribuzioni, ai fini Ape, negli ultimi 24 mesi precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro Laddove la Cassa competente, ai fini di cui sopra, risulterà diversa da quella presso la quale il lavoratore ha presentato la domanda, quest'ultima trasmetterà la domanda protocollata e corredata da tutta la documentazione, alla Cassa competente all'erogazione e per conoscenza al lavoratore ((fac simile Verifica all. 3).

	Saranno le Casse Edili/Edilcasce competenti a stilare le graduatorie delle domande ricevute sulla base dei criteri individuati negli allegati al Regolamento. Ai fini dell'individuazione della data di presentazione della domanda dovrà tenersi conto della data di protocollo apposto dalla Cassa Edile/Edilcassa dove il lavoratore ha presentato la domanda.
Graduatorie territoriali	<i>Sentite le parti sociali, ai fini del solo avvio del Fondo Territoriale, il termine del 1 dicembre 2020 per l'avvio delle graduatorie è prorogato al 15 dicembre 2020</i> Pertanto, le Casse Edili/Edilcasce sulla base delle domande ricevute a decorrere dal 1 ottobre 2020 e sino 14 dicembre 2020, inizieranno ad effettuare le graduatorie il 15 dicembre per iniziare, poi, <i>ad erogare le prestazioni a partire dal 1° gennaio 2021, previa comunicazione al lavoratore.</i>
Avvio Fondo Territoriale	Eventuali residui (non sufficienti a finanziare anche una sola ulteriore domanda di prepensionamento) potranno essere destinati, previo accordo territoriale, ad analoghe prestazioni volte ad agevolare il prepensionamento. Le Casse Edili/Edilcasce non potranno utilizzare oltre il 50% delle risorse accantonate nel fondo territoriale per il prepensionamento, a favore dei lavoratori di un'unica impresa. <i>Eventuali domande presentate da lavoratori la cui impresa ecceda il limite del 50% del Fondo Territoriale dovranno essere inoltrate dalla CE/EC al Fondo Nazionale che le prenderà in carico e li inserirà in graduatoria.</i> Tutte le Casse Edili/Edilcasce dovranno effettuare una rendicontazione (siglata dalla Presidenza delle Cassa) anche prospettica (riferita a somme territoriali che potrebbero coprire ulteriori prepensionamenti), delle risorse utilizzate per i prepensionamenti di <i>spettanza del Fondo Territoriale, da trasmettere alla CNCE entro il 31 gennaio 2021.</i> Ai fini della presa in carico, da parte del Fondo Nazionale, delle istanze trasmesse dalle Casse Edili/Edilcasce sarà necessario:
Rendicontazione	1) ver esaurito le risorse territoriali necessarie per coprire le domande di prepensionamento ; 2) ver presentato la suddetta rendicontazione, la mancanza della quale comporterà anche la segnalazione, da parte della CNCE, alle parti sociali territoriali

8) SOSPENSIONE E DAL BENEFICIO	E' prevista la sospensione del beneficio per gli operai che dichiarino di lavorare nel periodo "integrato" (a tal fine autocertificazione da presentare alla Cassa trimestralmente) (fac simile Autocertificazione all. 4)
9) DECADENZA	Il beneficio decadrà in caso di decesso del lavoratore (non è infatti trasmissibile agli eredi del beneficiario)
INIZIO EROGAZIONE E DEL BENEFICIO	Fondo Territoriale dal 1° gennaio 2021 Fondo Nazionale dal 1° aprile 2021 per tutte le richieste inoltrate dalle Casse che: a) hanno correttamente inviato la rendicontazione, b) hanno esaurito i fondi territoriali o non hanno più fondi sufficienti a fronte delle ulteriori domande ricevute. La Casse Edili/Edilcasse continueranno a erogare le prestazioni fintanto che avranno le risorse a disposizione con le cadenze previste per il Fondo nazionale (Cfr. par. 5 – Procedura Generale del Fondo)
Validità regolamento :	Il Regolamento del Fondo Prepensionamenti - Prestazione per favorire l'accesso al pensionamento è sperimentale ed è valido fino al 30 giugno 2022

FONDO "PREPENSIONAMENTI"

PRESTAZIONE PER FAVORIRE L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO

DOMANDA DEL LAVORATORE

Alla CASSA EDILE/EDILCASSA di

Oggetto: **"Allegato 3 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del Ccnl OO.AA.- OO.SS. del 31 gennaio 2019 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem - OO.SS. del 12 marzo 2019**

Regolamento Fondo Prepensionamenti 10 settembre 2020

Il sottoscritto

cognome

nome

nato a

Prov.

il

Codice Fiscale

residente a

Prov.

Via

n.

cap.

Tel.

e-mail

Dipendente dell'impresa

P. IVA

con sede legale a

Prov.

Via

n.

cap.

sede operativa a

Prov.

Via n. cap.

Tel. e-mail

pec persona da contattare

Tel. e-mail

Banca presso la quale è aperto c/c intestato al lavoratore e Filiale

Codice IBAN

DICHIARA CHE

☐ il contratto a termine con l'impresa si è concluso in data

☐ è stato stipulato un accordo collettivo nell'ambito di una procedura ex artt. 4 e 24 L. n. 223/91 seguito da apposito atto transattivo, limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento in data

☐ è stato stipulato un accordo individuale in relazione ad un licenziamento per G.M.O., seguito da apposito atto transattivo, anche limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento, in data

☐ è stata definita una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dà accesso alla Naspi ai sensi dell'art. 1, comma 40, L. n. 92/2012, in data

☐ è stata definita una risoluzione incentivata del rapporto di lavoro così come previsto dall'art 14 del D.L. 104 del 14 agosto 2020, in data

DICHIARA DI

avere un'invalidità, riconosciuta dall'INAIL, pari a %

CHIEDE

il riconoscimento di una delle seguenti opzioni alternative:

- ☐ **A)** 12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;
- ☐ **B)** 24 mesi di contribuzione volontaria, nell'ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
- ☐ **C)** 18 mesi di integrazione al reddito, nell'ipotesi che, al netto della NASPI; tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Per le ipotesi di cui alle lettere **A)** e **B)** il/la sottoscritto/a dichiara di possedere:

- ☐ almeno 5 anni di contributi, ai fini pensionistici (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili), indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;
- ☐ almeno 3 anni di contribuzione, ai fini pensionistici, nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, ai fini della richiesta sopra esposta

SI IMPEGNA A

presentare, prima dell'effettiva erogazione, apposita autocertificazione sul completo utilizzo di tutto il periodo di Naspi, nonché il Modello C2.

Allegati:

- ☐ Ecocert o specifica certificazione Inps per pensione anticipata;
- ☐ stima ipotetica del periodo di Naspi spettante;
- ☐ ipotesi data presunta di pensionamento.

Luogo e data

Firma

Il/la sottoscritto/a, preso atto di quanto contenuto nel Regolamento del Fondo, è consapevole che, ai sensi di quanto previsto al punto 4 dell'art. 6 dello stesso, le prestazioni riconosciute dalle Casse Edili/Edilcasse sono finalizzate ad agevolare l'accompagnamento alla pensione ma non a garantirne il riconoscimento automatico e che, pertanto, nulla è dovuto nelle ipotesi del mutamento delle norme pensionistiche o di non raggiungimento dei requisiti previsti dal Regolamento stesso.

FONDO “PREPENSIONAMENTI”

PRESTAZIONE PER FAVORIRE L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO

SCHEDA CASSA EDILE/EDILCASSA_CNCE

Alla CNCE

Oggetto: **“Allegato 3 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18 luglio 2018, dall’Allegato “P” del Ccnl OO.AA.- OO.SS. del 31 gennaio 2019 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem - OO.SS. del 12 marzo 2019**
Regolamento Fondo Prepensionamenti 10 settembre 2020

La sottoscritta CE/EC di

Codice CE/EC

DICHIARA CHE

Il lavoratore

cognome

nome

Codice fiscale

☐ ha cessato il rapporto di lavoro, per una delle ipotesi di cui al punto 1 dell’art. 2 del Reg.,
in data

☐ è in possesso dei requisiti di cui al punto 2 dell’art. 3 del Reg. ossia un montante contributivo
complessivo di ore negli ultimi 24 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro;

☐ ha presentato la documentazione di cui al punto 3 dell’art. 2:

- Ecocert o specifica certificazione Inps per pensione anticipata;
- stima ipotetica della Naspi spettante;
- ipotesi data presunta di pensionamento;

☐ ha un grado di invalidità, riconosciuta dall'INAIL, pari a %

☐ ha richiesto una delle seguenti opzioni alternative:

- ☐ **A)** 12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;
- ☐ **B)** 24 mesi di contribuzione volontaria, nell'ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
- ☐ **C)** 18 mesi di integrazione al reddito, nell'ipotesi che, al netto della NASPI; tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

Si allega la domanda e la documentazione di cui al Regolamento del Fondo.

Luogo e data

Firma

FONDO “PREPENSIONAMENTI”

PRESTAZIONE PER FAVORIRE L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO

VERIFICA CASSA EDILE/EDILCASSA COMPETENTE

Alla Cassa Edile/Edilcassa di

e p.c. al Lavoratore

Oggetto: **“Allegato 3 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18 luglio 2018, dall’Allegato “P” del Ccnl OO.AA.- OO.SS. del 31 gennaio 2019 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem - OO.SS. del 12 marzo 2019 Regolamento Fondo Prepensionamenti 10 settembre 2020**

Alla luce della domanda di Prepensionamento presentata in data

Prot. n.

ai sensi del Regolamento di cui all’oggetto,

dal Sig.

cognome

nome

nato a

Prov.

il

Codice Fiscale

residente a

Prov.

Via

n.

cap.

Tel.

e-mail



si attesta che

dalla verifica effettuata presso la Banca Dati Ape è emerso che la Cassa Edile/Edilcassa in indirizzo è quella competente alla ricezione della suddetta domanda, sulla base di quanto fissato dal Regolamento del 10 settembre 2020.

Si procede, quindi, con la presente, all'invio della domanda del sig.

cognome

nome

corredata di tutta la documentazione presentata dall'interessato.

Note:

Luogo e data

Firma

FONDO “PREPENSIONAMENTI”

PRESTAZIONE PER FAVORIRE L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO

AUTOCERTIFICAZIONE DEL LAVORATORE

Alla CASSA EDILE/EDILCASSA di

Oggetto: ***“Allegato 3 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18 luglio 2018, dall’Allegato “P” del Ccnl OO.AA.- OO.SS. del 31 gennaio 2019 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem - OO.SS. del 12 marzo 2019
Regolamento Fondo Prepensionamenti 10 settembre 2020***

Il sottoscritto nato a
cognome nome

Prov. il Codice Fiscale

residente a Prov.

Via n. cap.

Tel. e-mail

consapevole delle responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, ai fini della richiesta sopra esposta

DICHIARA

☐ di aver completato il periodo di Naspi alla data del

e allega Modello C2 rilasciato dal Centro dell'impiego territorialmente competente

in data

(autocertificazione da presentarsi obbligatoriamente per ottenere l'erogazione della prestazione)

- ☐ di essere ancora in stato disoccupazione, come da modello C2 rilasciato dal Centro dell'Impiego territorialmente competente in data
e presentato alla Cassa Edile/Edilcassa in data

(autocertificazione da presentarsi alla Cassa trimestralmente dall'inizio dell'erogazione)

- ☐ di avere in corso un rapporto di lavoro con decorrenza dal
al

(autocertificazione da presentare alla Cassa all'avvio di un nuovo rapporto di lavoro ai fini della sospensione della prestazione)

Luogo e data

Firma del lavoratore